

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2017
390/2017/E/COM**

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 giugno 2017

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, 11/07 ed il relativo Allegato A (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) e il relativo Allegato A (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2016, 327/2016/R/eel;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling del 10 aprile 2017, 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017).

CONSIDERATO CHE:

- con l'introduzione del TIUF, a partire da 1 gennaio 2016, l'Autorità ha innovato il quadro regolatorio relativo alla separazione funzionale, precedentemente regolato dal TIU;
- il comma 23.1, del TIUF, prevede che tutte le imprese esercenti una o più tra le attività di cui al comma 4.1, del medesimo TIUF, sono tenute a fornire all'Autorità le Informazioni di stato definite all'articolo 1 del medesimo TIUF (di seguito: Informazioni di stato), ossia le informazioni volte ad individuare le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale introdotti dalla nuova regolazione;
- l'obbligo previsto dal comma 23.1 deve intendersi valido anche nel caso in cui le imprese esercenti una o più tra le attività di cui al comma 4.1, del TIUF,

abbiano già dichiarato di non essere soggette agli obblighi di separazione funzionale, ai sensi del TIU, in quanto non verticalmente integrate;

- l'obbligo previsto dal comma 23.1 non è applicabile, fino al 30 giugno 2017, alle imprese di cui al punto 6 della determinazione 296/2015/R/com, ovvero alle imprese di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione della deliberazione 296/2015/R/com, operavano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione, compatibilmente con la normativa primaria e comunque alle imprese soggette alle procedure di certificazione per le quali è stata avviata apposita raccolta dati;
- con la determinazione 4/2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, ha dato avvio alla raccolta delle Informazioni di stato prevista dal comma 23.1, del TIUF ed ha definito i termini entro cui le imprese sono tenute ad ottemperare al primo invio delle Informazioni di stato alla data del 9 maggio 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- decorsi i termini previsti dal punto 2 della richiamata determinazione 4/2017, alcune imprese risultano non aver ancora adempiuto all'obbligo di invio delle Informazioni di stato, nonostante i solleciti effettuati;
- ai sensi dell'articolo 24, del TIUF, fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali, di seguito: CSEA), in base alle informazioni fornite dagli Uffici dell'Autorità, sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema e spettanti a soggetti che non abbiano adempiuto all'obbligo di invio delle comunicazioni obbligatorie previsto dal TIUF secondo le modalità dell'articolo 23 del medesimo provvedimento, fino alla comunicazione di quanto dovuto da parte dei soggetti interessati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- intimare, alle imprese elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, di trasmettere le Informazioni di stato

DELIBERA

1. di intimare, alle imprese elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'invio delle Informazioni di stato, di cui all'articolo 1, del TIUF;

2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto nel precedente punto 1 comporti, ai sensi dell'articolo 24, del medesimo TIUF, l'immediata sospensione delle erogazioni di contributi a carico del sistema da parte di CSEA e costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling di trasmettere il presente provvedimento alle imprese elencate nell'Allegato A ed alla CSEA;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni